

ATTO N. 721/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

Relatore di maggioranza Presidente Daniele Nicchi
Relatore di minoranza Consigliere Donatella Porzi
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno


SUL

Disegno di legge

*“Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione
Umbria”*

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 22 febbraio 2021

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 23 febbraio 2021




COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 22 febbraio 2021, ha esaminato l'**ATTO N. 721** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria) ed ha deciso di esprimere a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta riformulato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di riferire all'Assemblea legislativa, per la maggioranza il Presidente Daniele Nicchi e per le minoranze il Vice Presidente Donatella Porzi.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 65 del 5 febbraio 2021, depositato alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 5 febbraio 2021 e trasmesso, in pari data al parere della I Commissione consiliare permanente in sede referente, alla II e III Commissione consiliare permanente in sede consultiva, concernente: "Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria" (ATTO N. 721);

VISTI i pareri consultivi espressi dalla II Commissione consiliare permanente e dalla III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

VISTO il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali, nota prot. n. 1165 del 16 febbraio 2021;

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;


VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Regolamento interno, per la maggioranza dal Presidente Daniele Nicchi e per le minoranze dal Consigliere Donatella Porzi (ATTO N. 721/BIS);

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio



delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTA la legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria);

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni);

VISTA la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali);

VISTA la legge regionale 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrate e di spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

VISTA la legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative);

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate);


VISTA la legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale);

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009);

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative);

VISTA la legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate);

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1,



alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15);

VISTA la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.A.);

VISTA la legge regionale 11 maggio 2007, n. 12 (Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche);

VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);

VISTA la legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza);


VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

– di approvare la legge regionale, concernente: “Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria”, composta di n. 12 articoli nel testo che segue:


6




dal comma 4, gli interventi di ampliamento ricadenti negli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2, sono vietati quando:	soppresso
a) interessano habitat prioritari così come definiti dall'articolo 1, lettera d) della Direttiva 92/43/CEE;	soppresso
b) non determinano un miglioramento morfologico dei fronti già esistenti della cava attiva, finalizzato al raggiungimento di pendenze ottimali alla ricomposizione ed alla valorizzazione ambientale del sito nel rispetto del PRAE;	soppresso
c) l'area di cava attiva della quale si chiede ampliamento sia esterna agli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2.”;	soppresso
c) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: “prorogabile per non più di due anni” sono sostituite dalle seguenti: “prorogabile, previa verifica della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, per non più di sei anni”; dopo le parole: “quantità autorizzate” sono aggiunte le seguenti: “e sia stata preventivamente verificata dall'organo di vigilanza dei lavori di cui all'articolo 14, comma 1, la corretta esecuzione degli stessi sino al momento della richiesta. La proroga di cui sopra è comprensiva di quelle eventualmente già ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 9/2010 e dell'art. 5 commi 1 e 2 della l.r. 7/2012” e dopo le parole: “al Comune” è aggiunta la seguente: “almeno”;	soppresso
d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:	soppresso




“Art. 10- (Garanzie patrimoniali)	soppresso
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante, a favore del Comune, di cauzioni o garanzie fideiussorie costituite secondo le disposizioni della L. 10 giugno 1982, n. 348.	soppresso
2. Nel caso di garanzie fideiussorie, le medesime dovranno:	soppresso
a) avere durata pari alla durata dell'autorizzazione;	soppresso
b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;	soppresso
c) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del Codice Civile;	soppresso
d) prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune;	soppresso
e) essere sottoscritte con attestazione, autenticata a norma di legge, dei poteri di firma da parte del fideiussore.	soppresso
3. L'entità delle cauzioni o delle garanzie fideiussorie dovrà essere tale da garantire:	soppresso
a) le opere di ripristino	




ambientale;	soppresso
b) le eventuali opere di demolizione delle strutture temporanee presenti all'interno dell'area di cava come definite dall'articolo 8, comma 2, lettera c);	soppresso
c) eventuali interventi di messa in sicurezza di fronti instabili;	soppresso
d) la manutenzione delle opere di ripristino ambientale per i 10 anni successivi all'adempimento di cui all'articolo 13;	soppresso
e) gli oneri economici derivanti dall'eventuale necessità di riprogettazione in caso di decadenza dell'autorizzazione per un importo pari al 10% delle opere di ripristino ambientale.	soppresso
4. L'importo delle garanzie di cui al comma 1 è determinato dal Comune sulla base del computo redatto dalla ditta con riferimento al prezzo regionale e può essere aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.	soppresso
5. Ai fini della conformità delle garanzie alla l. 348/1982, il Comune effettua preventivamente le verifiche sulla sussistenza delle autorizzazioni delle aziende di credito o imprese di assicurazioni di cui alla predetta legge con l'ausilio degli Albi ed Elenchi della	soppresso




<i>Banca d'Italia e dell'IVASS, nonché, almeno una volta all'anno all'atto della presentazione della perizia giurata di cui all'articolo 11, lettera f), la permanenza del soggetto che ha prestato le garanzie fideiussorie nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio di garanzie in favore della Pubblica Amministrazione;</i>	soppresso
<i>6. Lo svincolo delle garanzie di cui al comma 1 è disposto dal Comune previo accertamento, ai sensi dell'articolo 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.</i>	soppresso
<i>7. A richiesta degli interessati la garanzia di cui al comma 1 può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.</i>	soppresso
<i>8. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento.</i>	soppresso
<i>9. La garanzia di cui al comma 1 può essere prestata limitatamente ad una o più fasi successive e funzionali, esclusivamente nel caso di cave di pianura coltivate a fossa.”;</i>	soppresso




e) al comma 5 dell'articolo 13 le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7".	e) soppresso
Art. 3- (Modificazioni alla l.r. 6/2018)	Art. 2 (Modificazione alla legge regionale 2 agosto 2018, n. 6)
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 6 la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021".	1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrate e di spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) la parola: "2020" è sostituita con la seguente: "2021".
Art. 4 (Modificazioni alla l.r. 1/2009)	Art. 3 (Modificazioni alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1)
1. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 27 gennaio 2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria – Sviluppo Umbria S.p.A.) le lettere g-bis) e g-ter) sono soppresse.	1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppo Umbria S.p.A.) le lettere g-bis) e g-ter) sono soppresse.
Art. 5- (Modificazioni della l.r. 9/2010)	soppresso
1. Il comma 1 dell'articolo 4 (Norme in materia di attività di cava) della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese) è abrogato.	soppresso
Art. 6- (Ulteriori modificazioni alla l.r. 18/2011)	Art. 4 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
1. Al comma 1, lettera m) dell'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle	1. Al comma 1, lettera m) dell'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle




autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) le parole: <i>"e provvede alla valutazione del personale"</i> sono soppresse.	autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) le parole: <i>"e provvede alla valutazione del personale"</i> sono soppresse.
2. Al comma 1 ₇ dell'articolo 71 della l.r. 18/2011 dopo le parole: <i>"fatte salve le assunzioni"</i> sono inserite le seguenti: <i>"autorizzate dalla Giunta regionale nei limiti della dotazione organica approvata ai sensi dell'articolo 20 e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale nelle regioni e le assunzioni"</i> .	2. Al comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 18/2011 dopo le parole: <i>"fatte salve le assunzioni"</i> sono inserite le seguenti: <i>"autorizzate dalla Giunta regionale nei limiti della dotazione organica approvata ai sensi dell'articolo 20 e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale nelle regioni e le assunzioni"</i> .
Art. 7 (Modificazioni della legge regionale 7/2012)	soppresso
1. I commi 1, 2 e 2 bis dell'articolo 5 (Norme in materia di attività di cava) della legge regionale 7 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) sono abrogati.	soppresso
Art. 8 (Modificazioni e integrazioni alla l.r. 9/2014)	Art. 5 (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)
1. Alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale) sono apportate le seguenti modificazioni:	1. idem
a) i commi 10 bis e 10 ter dell'art. 8 sono abrogati;	a) i commi 10-bis e 10-ter dell' articolo 8 sono abrogati;
b) la lettera b) del comma 3 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente: <i>"b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA."</i> ;	b) la lettera b) del comma 3 dell' articolo 9 è sostituita dalla seguente: <i>"b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA."</i> ;
c) al comma 3 dell'articolo 9-ter	



sono soppresse le parole: <i>“nonché per le finalità di cui al d.l. 189/2016 e”</i> ,	idem
d) al comma 4 dell'articolo 9-ter sono soppresse le parole: <i>“e, qualora il personale sia acquisito per le esigenze connesse agli eventi sismici del 2016, con le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario con d.l. 189/2016”</i> .	idem
Art. 9 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla l.r. 10/2015)	Art. 6 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) è sostituito dal seguente:	1. idem
<i>“Sono trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo H, lettera c-bis), comprese le funzioni di polizia idraulica, di polizia delle acque e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, primo comma, lettera i) della l.r. 3/1999. Restano esclusi la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio</i>	<i>“2-bis. Sono trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c-bis), comprese le funzioni di polizia idraulica, di polizia delle acque e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, comma 1, lettera i) della l.r. 3/1999. Restano esclusi la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio</i>



Grande, Anguillara e Maranzano nonché i programmi generali di cui all'articolo 3, secondo comma della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza) di cui all'Allegato A, Paragrafo 1, lettera a).".	Grande, Anguillara e Maranzano nonché i programmi generali di cui all'articolo 3, secondo comma della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza) di cui all'Allegato A, Paragrafo 1, lettera a).".
2. All'articolo 4 della l.r. 10/2015 dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: " , escluse le funzioni sul Lago Trasimeno di cui all'articolo 3, comma 2-bis e all'Allegato A, Paragrafo 1, lettera c-bis).".	2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 10/2015 dopo le parole: "della presente legge" sono inserite le seguenti: " , escluse le funzioni sul Lago Trasimeno di cui all'articolo 3, comma 2-bis e all'Allegato A, Paragrafo 2, lettera c-bis).".
3. Il comma 6-quater dell'articolo 12 della l.r. 10/2015 è abrogato.	3. idem
4. All'Allegato A, Paragrafo 1, della l.r. 10/2015, la lettera a) è sostituita dalla seguente:	4. All'Allegato A, Paragrafo 1, della l.r. 10/2015, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) AMBIENTE - Rifiuti: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 L.R. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 L.R. 30/97) - Valutazioni ambientali: i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009) ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex D.P.R. 59/2013)	"a) AMBIENTE - Rifiuti: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 L.R. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 L.R. 30/97) - Valutazioni ambientali: i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA L.R. 11/2009) ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex D.P.R. 59/2013) iii. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- Inquinamento: Funzioni	- Inquinamento: Funzioni



amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 25/2009 in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5, comma 2 della medesima L.R. 25/2009; funzioni amministrative di cui all'art. 62 della L.R. 3/1999 in materia di inquinamento delle acque; funzioni amministrative di cui all'art. 64 della L.R. 3/1999 concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore

- **Risorse idriche:** Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m L.R. 3/99, alla L.R. 12/2007 e alla L.R. 1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici

- **Idraulica Lago Trasimeno:** Funzioni inerenti la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Grande, Anguillara e Maranzano


- **Risorse idriche Lago Trasimeno:** Funzioni concernenti i programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza)".

amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 25/2009 in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 5, comma 2 della medesima L.R. 25/2009; funzioni amministrative di cui all'art. 62 della L.R. 3/1999 in materia di inquinamento delle acque; funzioni amministrative di cui all'art. 64 della L.R. 3/1999 concernenti il rilevamento, la disciplina e il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore


- **Risorse idriche:** Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m L.R. 3/99, alla L.R. 12/2007 e alla L.R. 1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici

- **Idraulica Lago Trasimeno:** Funzioni inerenti la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Grande, Anguillara e Maranzano


- **Risorse idriche Lago Trasimeno:** Funzioni concernenti i programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza)".




<p>4. All'Allegato A, Paragrafo II, della l.r. 10/2015 la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:</p> <p>"IDRAULICA E RISORSE IDRICHE LAGO TRASIMENO</p> <p>- Funzioni amministrative di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2-bis compresa la gestione idraulica di tutti i corsi naturali facenti parte del bacino idrografico del Lago Trasimeno e direttamente drenanti nello stesso, nonché le funzioni di polizia idraulica, di polizia delle acque e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, prima comma, lettera i) della L.R. 3/1999, ad esclusione di quanto previsto al Paragrafo I, lettera a) in materia di idraulica e risorse idriche Lago Trasimeno".</p>	<p>5. All'Allegato A, Paragrafo 2, della l.r. 10/2015 la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:</p> <p>"c-bis) IDRAULICA E RISORSE IDRICHE LAGO TRASIMENO</p> <p>- Funzioni amministrative di cui alla L.R. 39/1980 come previste dall'articolo 3, comma 2-bis compresa la gestione idraulica di tutti i corsi naturali facenti parte del bacino idrografico del Lago Trasimeno e direttamente drenanti nello stesso, nonché le funzioni di polizia idraulica, di polizia delle acque e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, comma 1, lettera i) della L.R. 3/1999, ad esclusione di quanto previsto al Paragrafo 1, lettera a) in materia di idraulica e risorse idriche Lago Trasimeno".</p>
<p>5. Alla lettera a, del Paragrafo III, dell'Allegato A, della l.r. 10/2015, dopo le parole "- RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO: Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) L.R. 3/99" sono inserite le seguenti: ", escluse le funzioni sul Lago Trasimeno previste dall'articolo 3, comma 2-bis e dal Paragrafo II, lettera c-bis".</p>	<p>6. Alla lettera a) del Paragrafo 3, dell'Allegato A, della l.r. 10/2015, dopo le parole: "- RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO: Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) L.R. 3/99" sono inserite le seguenti: ", escluse le funzioni sul Lago Trasimeno previste dall'articolo 3, comma 2-bis e dal Paragrafo 2, lettera c-bis".</p>
<p>Art. 40 (Ulteriori modificazioni alla l.r. 8/2018)</p>	<p>Art. 7 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8)</p>
<p>1. Il comma 2 dell'articolo 72 della l.r. legge regionale 22 ottobre 2018 n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi</p>	<p>1. Il comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed</p>




regionali.) è abrogato.	integrazioni a leggi regionali) è abrogato.
<p>Articolo 11 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 14/2018)</p>	<p>Art. 8 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14)</p>
<p>1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni.) le parole: <i>“dalla Società Sviluppumbria S.p.A.”</i> sono sostituite con le parole: <i>“dal Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica”</i>.</p>	<p>1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni) le parole: “della Società Sviluppumbria S.p.A.” sono sostituite con le parole: “del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica”.</p>
<p>2. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 14/2018 è sostituito dal seguente: <i>“3. Per le finalità di cui al comma 2 e in conformità ai criteri dell'art. 20 comma 2, lettera g) del D. Lgs. 475/2016, le funzioni e le risorse umane e strumentali dell'Associazione SEU sono integrate con quelle del Consorzio Scuola Umbra di amministrazione pubblica, previo atto di indirizzo della Giunta Regionale e conforme atto deliberativo sia degli organi societari del Consorzio stesso che degli organi dell'Associazione SEU.”</i></p>	<p>2. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 14/2018 è sostituito dal seguente: <i>“3. Per le finalità di cui al comma 2 e in conformità ai criteri dell'articolo 20 comma 2, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), le funzioni e le risorse umane e strumentali dell'Associazione SEU sono integrate con quelle del Consorzio Scuola Umbra di amministrazione pubblica, previo atto di indirizzo della Giunta Regionale e conforme atto deliberativo sia degli organi societari del Consorzio stesso che degli organi dell'Associazione SEU.”</i></p>
3. L'articolo 21 della l.r. 14/2018 è abrogato.	3. idem
4. L'articolo 22 della l.r. 14/2018 è sostituito dal seguente:	4. idem
	<p>“Art. 22 (Trasferimento personale SEU)</p>



<p>1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure, i criteri, le modalità e i tempi per assicurare la continuità e l'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro del personale dipendente di SEU a tempo indeterminato nell'ambito del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica.”.</p>	<p>idem</p>
<p>Art. 12 (Modificazioni alla l.r. 1/2020)</p>	<p>Art. 9 (Modificazione alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 1)</p>
<p>1. Al comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 1/2020 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020) dopo la parola: “regionali.” sono aggiunte le seguenti: “Per tali soggetti il rispetto dei limiti di spesa può essere assicurato, in alternativa, in presenza di esigenze di buon funzionamento, con riferimento al limite complessivo del totale delle riduzioni da applicare, nell'anno di riferimento, alle spese soggette a contenimento.”.</p>	<p>1. Al comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria) dopo la parola: “regionali.” sono aggiunte le seguenti: “Per tali soggetti il rispetto dei limiti di spesa può essere assicurato, in alternativa, in presenza di esigenze di buon funzionamento, con riferimento al limite complessivo del totale delle riduzioni da applicare, nell'anno di riferimento, alle spese soggette a contenimento.”.</p>
<p>Art. 13 (Modificazioni all'articolo 14 della l.r. 3/2013)</p>	<p>Art. 10 (Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)</p>
<p>1. I commi 1 bis e 2 dell'articolo 14 della l.r. 3/2013 sono abrogati.</p>	<p>1. I commi 1-bis e 2 dell'articolo 14 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009) sono abrogati.</p>
<p>Art. 14 (Integrazione alla l.r. 3/2013)</p>	<p>Art. 11 (Integrazione alla legge regionale 8</p>



	febbraio 2013, n. 3)
1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 3/2013 è inserito il seguente:	1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 3/2013 è inserito il seguente:
<i>"Art. 13 bis (Contributo per i nuclei familiari in difficoltà abitativa)</i>	<i>idem</i>
<i>1. La Regione riconosce un contributo, per un periodo massimo di mesi sei, per i nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire nell'immobile in cui risiedono e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale e trovare un'altra sistemazione.</i>	<i>idem</i>
<i>2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 1."</i>	
Art. 15 (Disposizione transitoria)	Art. 12 (Disposizione transitoria)
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 13 bis, comma 2, della l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge, anche al fine di consentire la presentazione delle domande di cui allo stesso articolo 13 bis, comma 1 della medesima l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge.	<i>idem</i>
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, inoltre, la Giunta regionale detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della	2.



sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale e trovare un'altra sistemazione nella vigenza delle disposizioni della l.r. 3/2013 nel testo antecedente rispetto all'inserimento dell'articolo 13 bis, affinché possano presentare la domanda di contributo previsto dallo stesso articolo 13 bis, come inserito dalla presente legge.	idem
3. Per le domande di cui ai commi 1 e 2 non trova applicazione l'articolo 19 della l.r. 3/2013.	3. idem